

Convenzione del 31 gennaio 1963

complementare alla convenzione di Parigi del 29 luglio 1960 sulla responsabilità civile nel campo dell'energia nucleare, emendate del protocollo addizionale del 28 gennaio 1964, dal protocollo del 16 novembre 1982 e dal protocollo del 12 febbraio 2004

Testo consolidato ufficioso della Convenzione di Bruxelles che incorpora
le disposizioni dei tre Protocolli emendativi summenzionati

*I governi della Repubblica Federale di Germania, del Regno del Belgio,
del Regno di Danimarca, del Regno di Spagna, della Repubblica di Finlandia,
della Repubblica Francese, della Repubblica Italiana, del Regno di Norvegia,
del Regno dei Paesi Bassi, del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord,
della Repubblica di Slovenia, del Regno di Svezia e della Confederazione Svizzera,¹*

parti contraenti alla Convenzione del 29 luglio 1960 sulla responsabilità civile nel
campo dell'energia nucleare, conclusa nell'ambito dell'Organizzazione europea di
cooperazione economica divenuta Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo
economici, emendata dal Protocollo addizionale concluso a Parigi il 28 gennaio
1964, dal Protocollo concluso a Parigi il 16 novembre 1982 e dal Protocollo conclu-
so a Parigi il 12 febbraio 2004 (in seguito denominata «Convenzione di Parigi»);

desiderosi di completare le misure previste nella presente Convenzione, al fine di
aumentare i mezzi per il risarcimento dei danni risultanti dall'impiego dell'energia
nucleare a scopi pacifici,

hanno convenuto quanto segue:

Art. 1

Il regime complementare a quello della Convenzione di Parigi, istituito dalla presen-
te Convenzione, è soggetto alle disposizioni della Convenzione di Parigi, nonché
alle norme seguenti.

Art. 2

- a) Il regime della presente Convenzione si applica ai danni nucleari la cui re-
sponsabilità incombe, in forza della Convenzione di Parigi, all'esercente di
un impianto nucleare per usi pacifici, situato sul territorio di una Parte con-
traente della presente Convenzione (nel seguito denominata «Parte contraen-
te») e che sono subiti:

¹ La designazione degli Stati firmatari è quella figurante nel Protocollo del
12 febbraio 2004. Notare che la Repubblica austriaca e il Granducato del Lussemburgo
hanno firmato la Convenzione di Parigi e il suo Protocollo addizionale del 1964 nonché il
Protocollo del 1982 ma non hanno ratificato tali strumenti. Essi non hanno inoltre firmato
il Protocollo del 12 febbraio 2004. La Repubblica di Slovenia ha aderito alla Convenzione
di Bruxelles, emendata dal Protocollo addizionale del 1964 e dal Protocollo del 1982 con
effetto dal 5 giugno 2003; essa ha firmato il Protocollo del 12 febbraio 2004.

- i) sul territorio di una Parte contraente; o
 - ii) nelle zone marittime situate al di là del mare territoriale di una Parte contraente o al di sopra di tali zone,
 - 1. a bordo di una nave, o da una nave che inalbera la bandiera di una Parte contraente o a bordo di un aeromobile, o da un aeromobile immatricolato sul territorio di una Parte contraente, oppure in o da un'isola artificiale, impianto o costruzione sotto la giurisdizione di una Parte contraente, oppure
 - 2. da un cittadino di una Parte contraente, escluso il danno subito nel mare territoriale di uno Stato non Contraente o sovrastante lo stesso; oppure
 - iii) nella zona economica esclusiva di una Parte contraente o sovrastante alla zona stessa o sulla piattaforma continentale di una Parte contraente, in connessione con lo sfruttamento o l'esplorazione delle risorse naturali di quella zona economica esclusiva o piattaforma continentale, a condizione che i tribunali della Parte contraente siano competenti in base alla Convenzione di Parigi.
- b) Ogni Firmatario o Governo aderente può, al momento della firma della presente Convenzione o dell'adesione a quest'ultima, o al momento del deposito del suo strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione, dichiarare che, ai fini dell'applicazione del paragrafo (a)(ii) 2 di cui sopra, le persone fisiche o alcune categorie fra queste persone, che in base alla legislazione nazionale sono considerate come residenti abituali sul suo territorio, sono assimilate ai propri cittadini.
- c) Ai sensi del presente articolo, «cittadino di una Parte contraente» include una Parte contraente o qualsiasi sua suddivisione politica, o qualsiasi persona giuridica di diritto pubblico o di diritto privato, nonché qualsiasi ente pubblico o privato avente o meno una personalità giuridica, che siano stabiliti sul territorio di una Parte contraente.

Art. 3

- a) Alle condizioni stabilite dalla presente Convenzione, le Parti contraenti s'impegnano affinché il risarcimento dei danni nucleari di cui all'articolo 2 sia effettuato a concorrenza dell'ammontare di 1 500 milioni di euro per incidente nucleare, fatta salva l'applicazione dell'articolo 12^{bis}.
- b) Tale risarcimento è effettuato come segue:
- i) fino a concorrenza di un ammontare almeno pari a 700 milioni di euro stabilito a tal fine dalla legislazione della Parte contraente sul cui territorio è ubicato l'impianto nucleare dell'esercente responsabile, per mezzo di fondi provenienti da un'assicurazione o da altra garanzia finanziaria o da fondi pubblici stanziati in conformità all'articolo 10(c) della Convenzione di Parigi, tali fondi essendo ripartiti fino a concorrenza di 700 milioni di euro in conformità alla Convenzione di Parigi;

- ii) a partire dall'ammontare di cui al paragrafo (b)(i) precedente e sino a 1 200 milioni di euro, per mezzo di fondi pubblici da stanziare ad opera della Parte contraente sul cui territorio è situato l'impianto nucleare dell' esercente responsabile;
 - iii) a partire da 1 200 milioni di euro e sino a 1 500 milioni di euro, per mezzo di fondi pubblici che dovranno essere stanziati dalle Parti contraenti secondo la chiave di ripartizione prevista all' articolo 12, tale ammontare essendo suscettibile di aumento in conformità al meccanismo previsto all' articolo 12^{bis}.
- c) A tal fine, ciascuna Parte contraente deve:
- i) prevedere nella sua legislazione che la responsabilità dell' esercente non è inferiore all' ammontare indicato al paragrafo (a) precedente e disporre che questa responsabilità sia coperta dall' insieme dei fondi di cui al paragrafo (b) precedente; ovvero
 - ii) prevedere nella sua legislazione che la responsabilità dell' esercente è stabilita ad un livello almeno uguale a quello fissato in conformità al precedente paragrafo (b)(i) o all' articolo 7(b) della Convenzione di Parigi, e disporre che al di là di questo ammontare, e fino all' ammontare indicato al precedente paragrafo (a), i fondi pubblici di cui ai paragrafi (b)(i), (ii), e (iii) precedenti siano resi disponibili a titolo diverso da copertura della responsabilità dell' esercente; tuttavia non devono essere pregiudicate le norme sostanziali e procedurali stabilite dalla presente Convenzione.
- d) I crediti che derivano dall' obbligo per l' esercente di risarcire il danno o di pagare interessi e spese per mezzo dei fondi stanziati in conformità ai paragrafi b(ii) e (iii) e (g) del presente articolo, sono esigibili nei confronti di quest' ultimo solo nella misura in cui tali fondi sono effettivamente resi disponibili.
- e) Se uno Stato si avvale della facoltà prevista dall' articolo 21(c) della Convenzione di Parigi, esso può divenire Parte contraente della presente Convenzione solo se garantisce la disponibilità di fondi per coprire la differenza tra l' ammontare di cui l' esercente è responsabile e 700 milioni di euro.
- f) Le Parti contraenti s' impegnano a non avvalersi, nell' attuazione della presente Convenzione, della facoltà prevista all' articolo 15(b) della Convenzione di Parigi di applicare condizioni particolari, diverse da quelle previste dalla presente Convenzione, per il risarcimento di danni nucleari con i fondi di cui al paragrafo (a) del presente articolo.
- g) Gli interessi e le spese di cui all' articolo 7(h) della Convenzione di Parigi possono essere pagati in aggiunta agli importi indicati al paragrafo (b) di cui sopra. Qualora essi siano concessi a titolo di un risarcimento pagabile avvalendosi dei fondi menzionati:
- i) al paragrafo (b)(i) di cui sopra, essi sono a carico dell' esercente responsabile;

- ii) al paragrafo (b)(ii) di cui sopra, essi sono a carico della Parte contraente sul cui territorio l'impianto nucleare di tale esercente è ubicato, nei limiti dei fondi resi disponibili da tale Parte contraente;
 - iii) al paragrafo (b)(iii) di cui sopra, essi sono a carico dell'insieme delle Parti contraenti.
- h) Gli importi menzionati nella presente Convenzione sono convertiti nella moneta nazionale della Parte contraente i cui tribunali sono competenti, secondo il valore di tale moneta alla data dell'incidente, a meno che un'altra data sia stabilita di comune accordo, per un determinato incidente, dalle Parti contraenti.

Art. 4 *(soppresso)*²

Art. 5

Qualora l'esercente responsabile abbia un diritto di rivalsa in conformità all'articolo 6(f) della Convenzione di Parigi, le Parti contraenti della presente Convenzione hanno lo stesso diritto nella misura in cui sono stati resi disponibili fondi pubblici ai sensi dell'articolo 3(b) e (g).

Art. 6

Per il calcolo dei fondi pubblici da rendere disponibili in virtù della presente Convenzione, si considerano solo i diritti a risarcimento esercitati in ragione di un decesso o di danni causati alle persone entro un termine di trent'anni a decorrere dall'incidente nucleare, e in ragione di ogni altro danno nucleare, entro un termine di dieci anni a decorrere dall'incidente nucleare. Peraltro, tali termini sono prorogati nei casi ed alle condizioni stabilite all'articolo 8(e) della Convenzione di Parigi. Saranno prese in considerazione anche le richieste presentate dopo la scadenza di questi termini, alle condizioni previste all'articolo 8 (f) della Convenzione di Parigi.

Art. 7

Quando una Parte contraente si avvale della facoltà prevista all'articolo 8(d) della Convenzione di Parigi, il termine ivi fissato rappresenta un termine di prescrizione di almeno tre anni a decorrere o dal momento in cui la persona lesa ha avuto conoscenza del danno e dell'esercente responsabile, o dal momento in cui detta persona sarebbe ragionevolmente dovuta venirne a conoscenza.

Art. 8

Ogni persona avente diritto a beneficiare delle disposizioni della presente Convenzione ha diritto al risarcimento integrale del danno nucleare subito, in conformità alle disposizioni previste dal diritto nazionale, a condizione che ove l'entità del danno superi o sia suscettibile di superare 1500 milioni di euro, una Parte contraente

² L'articolo 4 è stato soppresso dal Protocollo del 12 febbraio 2004.

possa stabilire criteri equitativi per distribuire l'ammontare del risarcimento reso disponibile ai sensi della presente Convenzione. Tali criteri saranno applicati a prescindere dall'origine dei fondi e, fatte salve le disposizioni dell'articolo 2, senza alcuna discriminazione dovuta a nazionalità, domicilio o residenza della persona che ha subito il danno.

Art. 9

- a) Il regime di erogazione dei fondi pubblici resi disponibili in virtù della presente Convenzione è quello della Parte contraente i cui tribunali hanno competenza.
- b) Ciascuna Parte contraente prende i provvedimenti necessari affinché le persone che abbiano subito un danno nucleare possano far valere i loro diritti al risarcimento, senza dover avviare procedure separate a seconda dell'origine dei fondi destinati a tale risarcimento.
- c) Una Parte contraente è tenuta a stanziare i fondi di cui all'articolo 3(b)(iii), a decorrere dal momento in cui l'ammontare del risarcimento ai sensi della presente Convenzione raggiunge il totale dei limiti finanziari di cui all'articolo 3(b)(i) e (ii), a prescindere dal fatto che i fondi a carico dell'esercente rimangano disponibili o che la responsabilità dell'esercente non sia limitata nel suo ammontare.

Art. 10

- a) La Parte contraente i cui tribunali sono competenti, deve informare le altre Parti contraenti circa la sopravvenienza e le circostanze di un incidente nucleare nel momento in cui risulta che i danni nucleari causati da tale incidente superano o sono suscettibili di superare il totale dei limiti finanziari di cui all'articolo 3(b)(i) e (ii). Le Parti contraenti adottano immediatamente tutte le disposizioni necessarie per regolare le modalità delle loro relazioni a tale riguardo.
- b) Solo la Parte contraente i cui tribunali sono competenti può chiedere alle altre Parti contraenti di rendere disponibili i fondi pubblici di cui all'articolo 3(b)(iii) e (g), ed ha esclusiva competenza all'erogazione di tali fondi.
- c) Questa Parte contraente esercita, se del caso, il diritto di ricorso di cui all'articolo 5 per conto delle altre Parti contraenti che hanno reso disponibili fondi pubblici a titolo dell'articolo 3(b)(iii) e (g).
- d) Le transazioni intervenute in conformità alle condizioni stabilite dalla legislazione nazionale per quanto riguarda il risarcimento di danni nucleari effettuato con i fondi pubblici di cui all'articolo 3(b)(ii) e (iii), saranno riconosciute dalle altre Parti contraenti, e le sentenze pronunciate dai tribunali competenti riguardo a detto risarcimento diverranno esecutive sul territorio delle altre Parti contraenti in conformità alle disposizioni dell'articolo 13(i) della Convenzione di Parigi.

Art. 11

- a) Se i tribunali competenti dipendono da una Parte contraente diversa da quella sul cui territorio è situato l'impianto nucleare dell'esercente responsabile, i fondi pubblici di cui all'articolo 3(b)(ii) e (g) sono resi disponibili dalla prima di queste Parti. La Parte contraente sul cui territorio si trova l'impianto nucleare dell'esercente responsabile rimborsa all'altra Parte le somme versate. Queste due Parti contraenti determinano di comune accordo le modalità del rimborso.
- b) Laddove più Parti contraenti siano tenute a rendere disponibili fondi pubblici in conformità all'articolo 3(b)(ii) e (g), si applicano mutatis mutandis le disposizioni del paragrafo (a). Nell'effettuare il rimborso, si tiene conto della misura in cui ciascun esercente ha contribuito all'incidente nucleare.
- c) Nell'adottare qualsiasi disposizione legislativa, regolamentare o amministrativa posteriormente all'incidente nucleare e relativa alla natura, alla forma ed alla portata del risarcimento, nonché alle modalità di stanziamento dei fondi pubblici di cui all'articolo 3(b)(ii) e (g), e, se del caso, ai criteri di ripartizione di tali fondi, la Parte contraente i cui tribunali sono competenti consulta la Parte contraente sul cui territorio è situato l'impianto nucleare dell'esercente responsabile. Essa inoltre adotta tutti i provvedimenti necessari per consentire a quest'ultima di intervenire nei procedimenti e di partecipare alle transazioni concernenti il risarcimento.

Art. 12

- a) La chiave di ripartizione in base alla quale le Parti contraenti rendono disponibili i fondi pubblici di cui all'articolo 3(b)(iii) è calcolata:
 - i) fino a concorrenza del 35 per cento, sulla base del rapporto esistente tra, da un lato, il prodotto interno lordo ai prezzi correnti di ciascuna Parte contraente e, d'altro lato, il totale dei prodotti interni lordi ai prezzi correnti di tutte le Parti contraenti, come risultano dalle statistiche ufficiali pubblicate dall'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico per l'anno che precede quello in cui l'incidente nucleare è avvenuto;
 - ii) fino a concorrenza del 65 per cento, sulla base del rapporto esistente tra, da un lato, la potenza termica dei reattori situati sul territorio di ciascuna Parte contraente e, d'altro lato, la potenza termica totale dei reattori situati sull'insieme dei territori delle Parti contraenti. Questo calcolo sarà effettuato sulla base della potenza termica dei reattori che, alla data dell'incidente, figurano nelle liste previste dall'articolo 13. Tuttavia, ai fini del calcolo, si terrà conto di un reattore solo a decorrere dalla data in cui esso avrà per la prima volta raggiunto la criticità; mentre non sarà più tenuto conto di un reattore ai fini del calcolo quando tutto il combustibile nucleare è stato definitivamente ritirato dal nucleo del reattore ed è stato immagazzinato in modo sicuro in conformità a procedure approvate.

- b) Ai sensi della presente Convenzione, per «potenza termica» s'intende:
 - i) prima del rilascio della definitiva licenza di esercizio, la potenza termica prevista;
 - ii) dopo questo rilascio, la potenza termica autorizzata dalle autorità nazionali competenti.

Art. 12^{bis}

- a) Nel caso di adesione alla presente Convenzione, l'ammontare di cui all'articolo 3(b)(iii) è incrementato in ragione del:
 - i) 35 per cento di un importo calcolato applicando al suddetto ammontare il rapporto tra, da un lato, il prodotto interno lordo ai prezzi correnti della Parte che aderisce e, d'altro lato, il totale dei prodotti interni lordi ai prezzi correnti di tutte le Parti contraenti, ad eccezione di quello della Parte che aderisce;
 - ii) 65 per cento di un importo calcolato applicando al suddetto ammontare il rapporto tra, da un lato, la potenza termica dei reattori situati sul territorio della Parte che aderisce, e d'altro lato, la potenza termica totale dei reattori situati sull'insieme dei territori delle Parti contraenti, ad eccezione di quella della Parte che aderisce.
- b) L'ammontare in tal modo incrementato di cui al paragrafo (a) sarà arrotondato all'importo superiore più vicino espresso in migliaia di euro.
- c) Il prodotto interno lordo della Parte che aderisce sarà determinato in base alle statistiche ufficiali pubblicate dall'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico per l'anno che precede quello in cui l'adesione è entrata in vigore.
- d) La potenza termica della Parte che aderisce sarà determinata sulla base della lista degli impianti nucleari che quest'ultima ha trasmesso al Governo belga in conformità all'articolo 13(b). Tuttavia, ai fini del calcolo dei contributi ai sensi del paragrafo (a)(ii) di cui sopra, si terrà conto di un reattore solo a decorrere dalla data in cui esso avrà per la prima volta raggiunta la criticità, mentre non sarà tenuto più conto di un reattore quando tutto il combustibile nucleare è stato definitivamente ritirato dal nucleo del reattore ed è stato immagazzinato in modo sicuro in conformità a procedure approvate.

Art. 13

- a) Ciascuna Parte contraente deve provvedere a che siano inclusi in una lista tutti gli impianti nucleari per usi pacifici situati sul suo territorio, che corrispondono alle definizioni dell'articolo 1 della Convenzione di Parigi.
- b) A tal fine, ciascun Firmatario o Governo che aderisce alla presente Convenzione, comunica al Governo belga, al momento del deposito dei suoi strumenti di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, una rilevazione particolareggiata di tali impianti.
- c) Detta distinta contiene:

- i) per gli impianti non ancora ultimati, l'indicazione della data in cui si prevede possa sorgere il rischio di un incidente nucleare;
 - ii) inoltre, per i reattori, l'indicazione della data in cui si prevede che essi raggiungeranno per la prima volta la criticità e l'indicazione della loro potenza termica.
- d) Ciascuna Parte contraente comunica altresì al Governo belga la data esatta dell'esistenza del rischio di incidente nucleare e, per i reattori, quella in cui hanno raggiunto per la prima volta la criticità.
 - e) Ciascuna Parte contraente comunica al Governo belga le modifiche da apportare all'elenco. Qualora la variazione consista nell'aggiunta di un impianto nucleare, la comunicazione deve essere fatta almeno tre mesi prima della data in cui si prevede possa sorgere il rischio di un incidente nucleare.
 - f) Se una Parte contraente ritiene che la rilevazione o una modifica da apportare alla lista, comunicata da un'altra Parte contraente, non è conforme alle disposizioni del presente articolo, essa potrà sollevare obiezioni al riguardo solo indirizzandole al Governo belga entro un termine di tre mesi a decorrere dalla data in cui ha ricevuto una notifica in conformità al paragrafo (h) seguente.
 - g) Se una Parte contraente ritiene che una delle comunicazioni prescritte dal presente articolo non sia stata fatta entro il termine dovuto essa può sollevare obiezioni soltanto comunicandole al Governo belga entro un termine di tre mesi a decorrere dalla data in cui è venuta a conoscenza dei fatti che, a suo avviso, avrebbero dovuto formare oggetto di comunicazione.
 - h) Il Governo belga notificherà, non appena possibile, ad ogni Parte contraente le comunicazioni e le obiezioni da esso ricevute in conformità del presente articolo.
 - i) L'insieme delle rilevazioni e delle modifiche di cui ai paragrafi (b), (c), (d) ed (e) precedenti, costituisce la lista prevista dal presente articolo, rimanendo inteso che le obiezioni presentate ai sensi dei paragrafi (f) e (g) precedenti hanno effetto retroattivo a decorrere dal giorno in cui sono state formulate, sempre che tali obiezioni siano circostanziate.
 - j) Il Governo belga trasmette alle Parti contraenti, a loro richiesta, l'elenco aggiornato comprendente gli impianti nucleari soggetti al regime della presente Convenzione e i dati ad essi relativi raccolti a norma del presente articolo.

Art. 14

- a) Purché la presente Convenzione non disponga diversamente, ciascuna Parte contraente può esercitare le competenze che le sono attribuite dalla Convenzione di Parigi, e tutte le disposizioni in tal modo adottate sono opponibili nei confronti delle altre Parti contraenti per quanto riguarda lo stanziamento dei fondi pubblici di cui all'articolo 3(b)(ii) e (iii).
- b) Le disposizioni adottate da una Parte contraente in conformità all'articolo 2(b) della Convenzione di Parigi per lo stanziamento dei fondi pubblici di

cui all'articolo 3(b)(ii) e (iii) sono opponibili ad un'altra Parte contraente solo se questa vi ha dato il suo consenso.

- c) La presente Convenzione non vieta ad un'altra Parte contraente di adottare disposizioni fuori dell'ambito della Convenzione di Parigi e della presente Convenzione, fermo restando tuttavia che tali disposizioni non dovranno comportare obblighi supplementari per le altre Parti contraenti, qualora siano in causa i fondi pubblici di tali Parti.
- d) Se tutte le Parti contraenti della presente Convenzione ratificano, accettano, approvano o aderiscono ad un altro accordo internazionale relativo al risarcimento complementare di danni nucleari, una Parte contraente della presente Convenzione potrà utilizzare i fondi da stanziare in conformità all'articolo 3(b)(iii) della presente Convenzione per soddisfare all'obbligo che potrebbe incomberle, ai sensi di tale altro accordo internazionale, al fine di fornire un risarcimento complementare dei danni nucleari per mezzo di fondi pubblici.

Art. 15

- a) Ogni Parte contraente può concludere con uno Stato che non è Parte della presente Convenzione un accordo per il risarcimento con fondi pubblici dei danni causati da un incidente nucleare. Ogni Parte contraente che si propone di concludere tale accordo deve comunicare il suo intento alle altre Parti contraenti. Gli accordi conclusi devono essere notificati al Governo belga.
- b) Se le condizioni di risarcimento risultanti da tale accordo non sono più favorevoli di quelle risultanti dalle disposizioni adottate per l'applicazione della Convenzione di Parigi e della presente Convenzione ad opera della Parte contraente in questione, l'ammontare dei danni indennizzabili in forza di un tale accordo e causati da un incidente nucleare coperto dalla presente Convenzione, potrà essere considerato, ai fini della clausola di cui all'articolo 8, seconda frase, per il calcolo dell'ammontare totale dei danni causati da questo incidente.
- c) In nessun caso, le disposizioni dei paragrafi (a) e (b) di cui sopra possono pregiudicare gli obblighi che incombono, ai sensi dell'articolo 3(b)(ii) e (iii), alle Parti contraenti che non abbiano dato il loro consenso all'accordo.

Art. 16

- a) Le Parti contraenti si consulteranno su tutti i problemi di comune interesse sollevati dall'applicazione della presente Convenzione, della Convenzione di Parigi e, in particolare, degli articoli 2 e 22(c) di quest'ultima.
- b) Esse si consulteranno sull'opportunità di procedere alla revisione della presente Convenzione al termine di un periodo di cinque anni dopo la data della sua entrata in vigore e, a richiesta di una Parte contraente, in qualsiasi altro momento.

Art. 17

- a) Nel caso di una controversia fra due o più Parti contraenti, relativa all'interpretazione o all'applicazione della presente Convenzione, le parti interessate si consulteranno in vista di dirimere tale controversia per via negoziale o per mezzo di altre transazioni.
- b) Se una controversia di cui al paragrafo (a) non è risolta nei sei mesi successivi alla data in cui tale controversia è stata constatata da una delle parti interessate, le Parti contraenti si riuniranno per assistere le parti interessate nel raggiungimento di una conciliazione amichevole.
- c) Se la controversia non si risolve nei tre mesi successivi alla data in cui le Parti contraenti si sono riunite in conformità al paragrafo (b), tale controversia, su richiesta di una o dell'altra fra le parti interessate, sarà sottoposta al Tribunale Europeo per l'Energia Nucleare istituito dalla Convenzione del 20 dicembre 1957 per l'istituzione di un controllo di sicurezza nel campo dell'energia nucleare.
- d) Quando un incidente nucleare dà luogo ad una controversia fra due o più Parti contraenti per quanto riguarda l'interpretazione o l'applicazione della Convenzione di Parigi e della presente Convenzione, per risolvere tale controversia si adotta la procedura prevista all'articolo 17 della Convenzione di Parigi.

Art. 18

- a) Riserve vertenti su una o più disposizioni della presente Convenzione possono essere formulate in qualsiasi momento prima della ratifica, dell'accettazione o dell'approvazione della presente Convenzione, se i termini delle riserve sono stati espressamente accettati da tutti i Firmatari, oppure al momento sia dell'adesione, sia dell'applicazione delle disposizioni degli articoli 21 e 24, se i termini di dette riserve sono stati espressamente accettati dai Firmatari e dai Governi aderenti alla presente Convenzione.
- b) L'accettazione di un Firmatario non è richiesta se quest'ultimo non ha esso stesso ratificato, accettato o approvato la presente Convenzione entro un termine di dodici mesi a decorrere dalla data in cui la notifica della riserva gli è stata comunicata dal Governo belga in conformità all'articolo 25.
- c) Ogni riserva accettata in conformità alle disposizioni del precedente paragrafo (a) può essere ritirata in qualsiasi momento mediante notifica indirizzata al Governo belga.

Art. 19

Uno Stato può divenire o rimanere Parte contraente della presente Convenzione soltanto se sia Parte contraente della Convenzione di Parigi.

Art. 20

- a) L'Allegato alla presente Convenzione ne costituisce parte integrante.
- b) La presente Convenzione sarà sottoposta a ratifica, accettazione o approvazione. Gli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione saranno depositati presso il Governo belga.
- c) La presente Convenzione entrerà in vigore tre mesi dopo il deposito del sesto strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione.
- d) Per ogni Firmatario il quale ratifichi, accetti o approvi la presente Convenzione dopo il deposito del sesto strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione, quest'ultima entrerà in vigore tre mesi dopo la data di deposito del suo strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione.

Art. 21

Le modifiche alla presente Convenzione sono adottate di comune accordo fra le Parti contraenti. Esse entrano in vigore alla data in cui tutte le Parti contraenti le avranno ratificate, accettate o approvate.

Art. 22

- a) Dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione ogni Parte contraente della Convenzione di Parigi che non abbia firmato la presente Convenzione può chiedere di aderirvi, mediante notifica indirizzata al Governo belga.
- b) L'adesione è subordinata all'assenso unanime delle Parti contraenti.
- c) In seguito a tale assenso, la Parte contraente della Convenzione di Parigi che intende aderire deposita il suo strumento di adesione presso il Governo belga.
- d) L'adesione avrà effetto al termine di tre mesi dopo la data del deposito dello strumento di adesione.

Art. 23

- a) La presente Convenzione rimane in vigore fino alla scadenza della Convenzione di Parigi.
- b) Ogni Parte contraente potrà porre fine, per quanto la riguarda, all'applicazione della presente Convenzione al termine del periodo di dieci anni stabilito dall'articolo 22(a) della Convenzione di Parigi, dando a tal fine un preavviso di un anno mediante notifica al Governo belga. Entro sei mesi successivi alla notifica di tale preavviso, ciascuna Parte contraente potrà porre termine, per quanto la riguarda, alla presente Convenzione, alla data in cui

questa cesserà di avere effetto per la Parte contraente che abbia effettuato la prima notifica.

- c) La scadenza della presente Convenzione o il recesso di una delle Parti contraenti non pone termine agli obblighi assunti in virtù della presente Convenzione per il risarcimento dei danni causati da un incidente nucleare avvenuto prima della data di detta scadenza o recesso.
- d) Le Parti contraenti si consulteranno al momento opportuno sui provvedimenti da adottare, dopo la scadenza della presente Convenzione o dopo il recesso di una o più Parti contraenti, affinché siano risarciti in misura analoga a quella stabilita dalla presente Convenzione i danni causati da incidenti avvenuti dopo detta scadenza o recesso e la responsabilità dei quali gravi sull'esercizio di un impianto nucleare entrato in funzione prima di tale data sui territori delle Parti contraenti.

Art. 24

- a) La presente Convenzione si applica ai territori metropolitani delle Parti contraenti.
- b) Qualsiasi Parte contraente che desideri estendere l'applicazione della presente Convenzione ad uno o più dei territori ai quali, conformemente all'articolo 23 della Convenzione di Parigi, essa abbia dichiarato di voler estendere quest'ultima, ne trasmette domanda al Governo belga.
- c) L'estensione della presente Convenzione a tali territori è subordinata all'accordo unanime delle Parti contraenti.
- d) In seguito a tale accordo, la Parte contraente interessata trasmette al Governo belga una dichiarazione che avrà effetto dal giorno dell'avvenuta ricezione.
- e) Tale dichiarazione può, per quanto riguarda i territori in essa designati, essere revocata dalla Parte contraente interessata mediante preavviso di un anno da notificarsi al Governo belga.
- f) Qualora la Convenzione di Parigi cessi di essere applicabile ad uno dei territori di cui al precedente paragrafo, cesserà per esso anche l'applicazione della presente Convenzione.

Art. 25

Il Governo belga notifica a tutti i Firmatari ed ai Governi che hanno aderito alla Convenzione, la ricezione degli strumenti di ratifica, di accettazione, di approvazione, di adesione o di recesso e di tutte le altre notifiche che avrà ricevuto. Esso notifica altresì la data di entrata in vigore della presente Convenzione, il testo di ogni modifica adottata, la data di entrata in vigore di tali modifiche, le riserve formulate in conformità all'articolo 18, nonché ogni aumento del risarcimento disponibile ai sensi dell'articolo 3(a) in applicazione dell'articolo 12^{bis}.

In fede di che i plenipotenziari sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno apposto le loro firme in calce alla presente Convenzione.

Fatto a Bruxelles, il 31 gennaio 1963, in italiano, francese, inglese, olandese, spagnolo e tedesco, i sei testi facenti egualmente fede, in un unico esemplare che sarà depositato presso il Governo belga che ne comunicherà copia certificata conforme a tutti gli altri Stati firmatari ed aderenti alla presente Convenzione.

Alla Convenzione del 31 gennaio 1963 complementare alla convenzione di Parigi del 29 luglio 1960 sulla responsabilità civile nel campo dell'energia nucleare, emendata dal protocollo addizionale del 28 gennaio 1964, dal protocollo del 16 novembre 1982 e dal protocollo del 12 febbraio 2004

I Governi delle Parti contraenti

dichiarano che il risarcimento dei danni nucleari causati da un incidente nucleare che non sono coperti dalla Convenzione Complementare per il solo fatto che l'impianto nucleare in oggetto, in ragione della sua utilizzazione, non è incluso nella lista di cui all'articolo 13 della Convenzione Complementare (ivi compreso il caso in cui tale impianto, non incluso nella lista, sia considerato da uno o più Governi, ma non da tutti, come non coperto dalla Convenzione di Parigi):

- è effettuato senza alcuna discriminazione fra i cittadini delle Parti contraenti della Convenzione Complementare;
- non è limitato ad un importo inferiore a 1 500 milioni di euro.

Inoltre questi Governi si adopereranno affinché le regole per il risarcimento delle vittime di tali incidenti siano, ove già non lo fossero, le più simili possibili a quelle previste per gli incidenti nucleari accaduti in relazione ad impianti nucleari coperti dalla Convenzione Complementare.

II

- a) Fra le Parti del presente Protocollo, le disposizioni di detto Protocollo sono parte integrante della Convenzione del 31 gennaio 1963 complementare alla Convenzione di Parigi del 29 luglio 1960 sulla responsabilità civile nel campo dell'energia nucleare, come emendata dal Protocollo addizionale del 28 gennaio 1964 e dal Protocollo del 16 novembre 1982 (di seguito denominata «la Convenzione»), che sarà denominata «Convenzione del 31 gennaio 1963 complementare alla convenzione di Parigi del 29 luglio 1960, emendata dal protocollo addizionale del 28 gennaio 1964, dal protocollo del 16 novembre 1982 e dal protocollo del 12 febbraio 2004».
- b) Il presente Protocollo sarà sottoposto a ratifica, accettazione o approvazione. Gli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione del presente Protocollo saranno depositati presso il Governo belga.
- c) I Firmatari del presente Protocollo che hanno già ratificato la Convenzione o che vi hanno aderito esprimono la loro intenzione di ratificare, accettare o approvare al più presto il presente Protocollo. Gli altri Firmatari del presente Protocollo s'impegnano a ratificarlo, accettarlo o approvarlo contestualmente alla loro ratifica della Convenzione.

- d) Il presente Protocollo sarà aperto all'adesione in conformità alle disposizioni dell'articolo 22 della Convenzione. Nessuna adesione alla Convenzione sarà ricevuta se non è accompagnata da un'adesione al presente Protocollo.
- e) Il Protocollo entrerà in vigore in conformità alle disposizioni dell'articolo 21 della Convenzione.
- f) Il Governo belga comunicherà a tutti i Firmatari nonché ai Governi aderenti, la ricezione degli strumenti di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione.

